

6. teme che qualsiasi riduzione del personale all'interno dell'Autorità possa danneggiare gravemente le sue capacità e la sua reputazione; ritiene quindi che vada garantito che non avrà luogo nessuna riduzione del personale;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

7. osserva che l'Autorità ha avviato un esame della sua «politica relativa all'indipendenza e ai processi decisionali in materia scientifica», che comporterà una consultazione pubblica intesa a garantire che si tenga conto delle opinioni delle parti interessate; invita l'Autorità a riferire all'autorità di scarico in merito ai risultati di questo esame una volta terminato;
8. osserva che l'Autorità ha terminato la centralizzazione del processo di convalida delle dichiarazioni di interessi annuali presentate dai suoi esperti e dal suo personale al suo servizio per gli affari giuridici e normativi;
9. sottolinea che gli esperti con interessi finanziari connessi alle imprese le cui sostanze sono valutate dall'Autorità non dovrebbero essere autorizzati a far parte dei gruppi di esperti scientifici o dei gruppi di lavoro dell'Autorità e che la nomina di tali esperti da parte dell'Autorità dovrebbe avvenire soltanto dopo due anni dalla cessazione dei loro interessi; è convinto che l'Autorità debba disporre di un bilancio sufficiente per assumere esperti interni indipendenti privi di conflitti di interessi;
10. chiede all'Autorità di introdurre nella sua nuova politica in materia di indipendenza un periodo di incompatibilità di due anni per tutti gli interessi concreti connessi alle imprese i cui prodotti sono valutati dall'Autorità e alle organizzazioni da esse finanziate;
11. osserva che l'Autorità si è già impegnata ad introdurre periodi di incompatibilità di due anni in relazione agli interessi seguenti: l'appartenenza ad una entità di gestione o ad un organismo consultivo scientifico, occupazione e consulenza; si rammarica che l'Autorità non abbia inserito i finanziamenti per la ricerca nell'elenco degli interessi che devono essere oggetto del periodo di incompatibilità di due anni, in base a quanto già rilevato dall'autorità di scarico nelle ultime decisioni di scarico; invita l'Autorità ad attuare rapidamente la misura in linea con le ripetute richieste dell'autorità di scarico;
12. osserva che l'Autorità ha messo in atto una procedura operativa permanente per corsi di formazione obbligatori progettati per sensibilizzare il personale su tematiche specifiche, ridurre i rischi organizzativi e garantire il rispetto dei regolamenti, delle politiche orizzontali e degli standard di controllo dell'Unione;
13. apprende che, dalla sua istituzione, l'Autorità pubblica i processi verbali del suo consiglio di amministrazione sul proprio sito Internet; osserva, inoltre, che le riunioni sono aperte al pubblico previa iscrizione, e che le registrazioni audio delle sessioni pubbliche sono disponibili sul sito Internet dell'Autorità;
14. apprende che, dall'adozione della sua politica sull'indipendenza nel 2011, l'Autorità valuta e convalida il 100 % delle dichiarazioni di interesse presentate dai suoi esperti, vale a dire, in media, un totale da 6 000 a 7 000 dichiarazioni di interesse all'anno, valutate e convalidate dal personale dell'Autorità, in conformità della sua politica sull'indipendenza e alle sue norme in materia di dichiarazioni di interesse; prende atto del fatto che, due volte l'anno, l'Autorità fa anche eseguire ulteriori controlli di conformità e veridicità da personale non coinvolto nei controlli ordinari di cui sopra; invita l'Autorità a pubblicare i risultati dei suoi controlli sotto forma di un allegato della sua relazione annuale; rileva che la politica del 2011 è in corso di riesame e che, a tal fine, è prevista una consultazione pubblica nella primavera del 2017 e una data limite per l'adozione della nuova politica indipendente è fissata all'estate 2017; rileva con preoccupazione che la politica dell'Autorità in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi non viene applicata al personale interinale;
15. insiste sulla necessità che l'Autorità attui in modo coerente la sua politica in materia di indipendenza per quanto riguarda, in particolare, i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di esperti;
16. rileva che, dopo che la questione è stata portata all'attenzione dell'Autorità dall'autorità di scarico, tutte le dichiarazioni di interessi del consiglio di amministrazione sono ora pubblicate sul sito web dell'Autorità; sottolinea l'importanza di pubblicare tali documenti per garantire la sorveglianza e il controllo pubblici necessari sulla gestione dell'Autorità;
17. rileva che, in attesa dell'adozione di modalità di esecuzione in materia di denunce di irregolarità, l'Autorità ha attuato, nel gennaio 2016, una nuova procedura operativa standard per il trattamento delle domande degli autori delle segnalazioni minacciati di ritorsioni; ravvisa che l'Autorità è in attesa di ulteriori orientamenti da parte della Commissione prima di formulare le sue norme interne in materia di denunce di irregolarità; chiede alla Commissione di fornire quanto prima gli orientamenti aggiuntivi e invita l'Autorità a riferire all'autorità di scarico in merito all'elaborazione e all'attuazione delle sue norme in materia di denunce di irregolarità;

